DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2020, n. 778

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale. Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Puglia e Federazione Banche di Credito Cooperativo.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, d'intesa con il Segretario Generale della Presidenza, riferisce quanto segue.

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata in data 31 gennaio 2020, con la quale, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale da parte dell'OMS per l'epidemia da COVID-19, è stato proclamato lo stato di emergenza per la durata di sei mesi e sono state messe in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge del 17 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri con successivi propri decreti, da ultimo in data 17 maggio 2020, ha adottato ulteriori misure restrittive finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che la Regione Puglia, in tale contesto, ha ritenuto di porre in essere ogni azione utile a fare fronte all'emergenza sanitaria, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione della rete delle postazioni letto di terapia intensiva, in vista del picco dell'emergenza da contagio, prevista a partire dalla seconda metà del mese di marzo.

VALUTATO:

- che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 produce effetti negativi non soltanto in campo sanitario ma anche economico, sociale, culturale;
- il Governo con il citato D.L. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, ha posto in essere una serie di misure finanziarie a sostegno delle famiglie e lavoratori colpiti dalla crisi economica scaturita dal blocco delle attività produttive determinato dal rischio del contagio da COVID-19;

- che, altresì, la Regione Puglia, nell'ambito delle sue prerogative e competenze, ha adottato misure di sostegno alle famiglie, alle imprese e alla comunità regionale, con distinti provvedimenti, al fine di porre in essere un più pronto sostegno nella lotta alla crisi economica determinatasi nei più disparati settori produttivi e sociali;

CONSIDERATO, inoltre, che a causa del complicato accesso alle procedure per l'ottenimento delle misure di sostegno su citate ed all'elevatissimo numero delle domande, in particolar modo quelle per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed al Fondo Integrazione Salariale, un numero consistente di famiglie e lavoratori non ha ancora ottenuto quanto di spettanza in attuazione del D.L. 18/2020;

RAVVISATA l'opportunità per la Regione di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi dell'emergenza Covid-19, facilitando l'accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto da Fondazione Banche Di Credito Cooperativo consentendo ai lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente, di poter accedere, a costo zero e a tasso zero, allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione;

RITENUTO, a tal fine, necessario consentire a Fondazione Banche Di Credito Cooperativo da parte della Regione l'accesso alla piattaforma per la verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti e le altre informazioni necessarie a tale attività di consultazione, mettendo a disposizione:

- a) l'elenco delle aziende autorizzate e dei relativi dipendenti comprensivo dei corrispettivi codici fiscali coperti dal primo decreto di riparto delle risorse;
- b) successivamente al secondo decreto di riparto, l'elenco delle aziende e dei relativi dipendenti che avranno copertura e che verranno mano a mano autorizzate, accedere alla piattaforma della Regione per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD), con quelli dei propri clienti, allo scopo di accelerare, così, le procedure di erogazione in favore dei cittadini in possesso dei requisiti di legge, su tutto il territorio regionale;

RITENUTO utile per il raggiungimento di tale obiettivo approvare un Protocollo d'Intesa con Fondazione Banche Di Credito Cooperativo, il cui testo è allegato al presente atto sub A) unitamente al relativo schema di Incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1), che regoli i rapporti e gli obblighi tra le parti al fine di velocizzare l'erogazione delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.L. n. 18/2020 convertito con Legge n. 27/2020, con particolar riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga ed al Fondo Integrazione Salariale;

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si sottopone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n.3261/1998, propone alla Giunta:

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e Fondazione Banche Di Credito Cooperativo, allegato sub A) alla presente deliberazione, per regolamentare l'anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale in favore dei lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente, unitamente al relativo schema di Incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1);
- di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Direttore del Dipartimento
 Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AFFIDATO È STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, È CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo (Roberto Tricarico)

Il Capo di Gabinetto (Claudio M. Stefanazzi)

Il Segretario Generale della Presidenza (Roberto Venneri)

Il Presidente della Giunta Regionale (Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste relative all'istruttoria del presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di condividere la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e Fondazione Banche Di Credito
 Cooperativo, allegato sub A) alla presente deliberazione, per regolamentare l'anticipazione sociale
 della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione

Salariale in favore dei lavoratori clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente, unitamente al relativo schema di Incarico di Responsabile del Trattamento dei dati personali, allegato sub A1);

- di notificare la presente delibera, a cura Segretariato Generale della G.R., al Direttore del Dipartimento
 Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO



C. F. e P. IVA 00389760729 R.E.A. n. 140435 70125 Bari - Viale L. Einaudi, 15 Tel. 080 2205211 - Fax 080 2205214 info@federpb.bcc.it - www.federpb.bcc.it





All. sub A)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO, con sede in Bari, Viale Luigi Einaudi, 15 - CAP 70125, Codice Fiscale e P.IVA 00389760729 e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n° 140435; rappresentata dall' Avv. Vito Lorenzo Augusto dell'Erba in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, per brevità, denominata anche "**Federazione BCC**").

E

Regione Puglia (di seguito, per brevità, denominata anche "Regione").

PREMESSO

- 1) A seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, la Federazione BCC ha sottoscritto con la Regione Puglia rappresentata dell'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo e dal consigliere del Presidente Domenico De Santis e con le parti sociali in data 15/4/2020 un accordo per l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale, che prevede la liquidazione anticipata degli ammortizzatori sociali ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.
- 2) al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai clienti delle banche Associate titolari di conto corrente e ai nuovi clienti titolari con accredito dello stipendio, le banche Associate alla Federazione BCC, per il tramite della stessa, hanno necessità di accedere alla piattaforma della Regione per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD) rispetto a quelli dei propri clienti;



C. F. e P. IVA 00389760729 R.E.A. n. 140435 70125 Bari - Viale L. Einaudi, 15 Tel. 080 2205211 - Fax 080 2205214 Info@federpb.bcc.it - www.federpb.bcc.

- 3) la Regione e la Federazione BCC definiscono le azioni di rispettiva competenza finalizzate a consentire l'accesso, sia digitale che fisico, a tale strumento di agevolazione in favore dei cittadini pugliesi in possesso dei requisiti ivi indicati.
- 4) la Regione, al fine di supportare i lavoratori che vivono sul proprio territorio anche in considerazione del disagio economico che gli stessi stanno affrontando in conseguenza del protrarsi dell'emergenza Covid-19, intende facilitare l'accesso degli stessi allo strumento di agevolazione offerto dalle banche Associate alla Federazione BCC;
- 5) il presente protocollo si applica alle banche Associate alla Federazione che hanno comunicato l'adesione al Protocollo di Intesa per l'Anticipo Cassa Integrazione Cigo Cigs Cigd sottoscritto il 15 aprile 2020 tra Regione Puglia, ANCI, Parti Sociali Regionali e Istituti bancari.

Tutto ciò premesso

fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa (di seguito il "**Protocollo**") ed hanno valore di patto.

Art. 2 - Oggetto e aree di collaborazione

- **2.1** Con la sottoscrizione del Protocollo le Parti intendono porre in essere quanto possibile al fine di consentire ai clienti delle banche Associate alla Federazione, sul territorio regionale, con accredito dello stipendio sul conto corrente di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale offerto dalle banche Associate alla Federazione e di cui alla premessa 1. Per i lavoratori l'anticipazione è a costo zero e a tasso zero.
- **2.2** Ai fini di cui sopra la Regione garantirà l'accesso al proprio sistema per la verifica dei requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti e le altre informazioni necessarie a tale attività di consultazione, mettendo a disposizione:
- a) l'elenco delle aziende autorizzate e dei relativi dipendenti comprensivo dei corrispettivi codici fiscali coperti dal primo decreto di riparto delle risorse;
- b) successivamente al secondo decreto di riparto, l'elenco delle aziende e dei relativi dipendenti che avranno copertura e che verranno mano a mano autorizzate,

Tali informazioni potranno essere rese disponibili attraverso l'invio, con ricorrenza che sarà definita tra le Parti, da parte della Regione alla Federazione di un database con indicazione dei codici fiscali delle aziende e dei relativi lavoratori autorizzati oppure attraverso la messa a



C. F. e P. IVA 00389760729 R.E.A. n. 140435 70125 Bari - Viale L. Einaudi, 15 Tel. 080 2205211 - Fax 080 2205214 info@federpb.bcc.it - www.federpb.bcc.

disposizione alla Federazione di una password di accesso ad un'interfaccia di interrogazione web che consenta di verificare che l'erogazione della cassa integrazione in deroga sia stata autorizzata per il lavoratore richiedente, associato all'azienda. L'interrogazione al sistema avverrà con l'inserimento del codice fiscale del richiedente e del codice fiscale dell'azienda. Il rilascio delle credenziali di accesso potrà essere immediato. La Federazione metterà a disposizione delle Associate il database e/o la password di accesso all'interfaccia web.

- **2.3** Ogni onere, costo e/o spesa di qualsiasi genere e natura, connesso alle attività poste in essere in esecuzione del Protocollo, rimarrà ad esclusivo carico della Parte che lo ha sostenuto, senza diritto ad alcuna rivalsa o rimborso nei confronti dell'altra Parte.
- **2.4** Le Parti potranno individuare ulteriori aree di collaborazione in relazione a specifiche esigenze.
- **2.5** Le Parti individueranno un unico modulo semplificato per richiedere l'anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale. Per le condizioni di finanziamento si rinvia all'art. 6 del Protocollo di Intesa stipulato in data 15 aprile 2020 (allegato).
- **2.6** Le banche Associate alla Federazione BCC si impegnano ad erogare entro 3 giorni lavorativi l'anticipazione ai lavoratori.

Art. 3 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel Protocollo, nonché le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del Protocollo. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente articolo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza. Ciascuna Parte riconosce il carattere riservato di qualsiasi informazione comunicatale dall'altra Parte in esecuzione del Protocollo e conseguentemente si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessale dall'altra Parte, per fini diversi dall'esecuzione delle attività cui è finalizzato il Protocollo.

Art. 4 - Durata e Recesso

- **4.1** Il Protocollo sarà valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020, salvo proroga scritta tra le Parti.
- **4.2** Ciascuna delle Parti potrà recedere dal Protocollo parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento, senza oneri e spese o corrispettivi dandone comunicazione scritta all'altra Parte, agli indirizzi di cui al successivo art. 7, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, laddove ognuna di esse, a proprio esclusivo ed insindacabile giudizio, ritenga che non sussistano più le condizioni per dar luogo a una proficua collaborazione.



C. F. e P. IVA 00389760729 R.E.A. n. 140435 70125 Bari - Viale L. Einaudi, 15 Tel. 080 2205211 - Fax 080 2205214 info@federpb.bcc.it - www.federpb.bcc

Art. 5 - Modifiche

5.1 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nel presente Protocollo dovrà avvenire esclusivamente mediante accordo scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 - Comunicati al Pubblico

6.1 Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere relativo al Protocollo se non con il consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 7 - Comunicazioni

7.1 Qualsiasi comunicazione relativa all'esecuzione del Protocollo dovrà essere fatta per iscritto e inviata all'altra Parte, tramite PEC, ai soggetti ed agli indirizzi di seguito indicati:

Per Federazione	Per REGIONE
Alla c.a. Dott. Nicola Guastamacchia	Alla c.a Dott.
e-mail: nicola.guastamacchia@federpb.bcc.it	e-mail:
PEC: federpb@pec.it	PEC:
Tel 080/2205201	Tel:

Art. 8 - Rapporti tra le Parti

- **8.1** Il rapporto tra le Parti è tra soggetti indipendenti che dispongono, ciascuna nella propria attività, di una struttura e di una organizzazione completamente autonoma ed indipendente.
- **8.2** E' escluso che una delle Parti, in virtù del Protocollo, possa assumere obblighi a carico dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto di quest'ultima.

Art. 9 - Legge applicabile e Foro competente

- **9.1** Le norme applicabili al Protocollo sono quelle previste dall'ordinamento italiano.
- **9.2** Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le Parti in relazione alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del Protocollo, che non venisse risolta bonariamente fra le Parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Art. 10-Condotte etiche

10.1 Le Parti, improntano i rispettivi comportamenti a principi di trasparenza e correttezza nel rispetto della normativa vigente a ciascuna applicabile.



C. F. e P. IVA 00389760729 R.E.A. n. 140435 70125 Bari - Viale L. Einaudi, 15 Tel. 080 2205211 - Fax 080 2205214 info@federpb.bcc.it - www.federpb.bcc

Art. 11 - Clausole finali

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo, il quale rappresenta la sostanziale volontà delle Parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e che tutte le clausole sono espressamente approvate da ciascuna Parte. Non trova quindi applicazione l'articolo 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.

Per la Regione Puglia

Per la FEDERAZIONE FCC



All. Sub. A1)

Incarico di Responsabile del Trattamento relativo all'attività di erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale di cui al Protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Federazione Banche di Credito Cooperativo (BCC)

- Accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 -

Tra

La **REGIONE PUGLIA**, nella persona del Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dott.ssa Luisa Anna Fiore, con sede in z.i. Bari, Via Corigliano n. 1, C.F. 80017210727, designata al trattamento dei dati personali giusta D.G.R. n. 145/2019;

е

La FEDERAZ	IONE BANCHE DI CREI	DITO COOPERATIV	O (BCC) , a	ınche nell'interes	se del Patri	imonio delle
Banche	, con sede	in, Via		CAP, C	odice Fiscale	e e iscrizione
al Registro d	delle Imprese di	n°	Part	ita I.V.A		, Capitale
Sociale €	,	ivi rappresentata	dal Dot	t	, in	qualità d
	, domiciliato per	la carica presso la	sede lega	ile della Società	(di seguito,	per brevità
denominata	anche "Federazione BC	C") per le attività di	i erogazion	e del servizio di ai	nticipazione	sociale della
Cassa Integra	azione Guadagni (ordina	aria o in deroga) o d	dell'assegno	o del Fondo Integ	razione Sala	riale di cui a
Protocollo d'	'intesa cui il presente Ad	cordo è allegato.				

Premesso che:

- A seguito dell'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus Covid-19, la Federazione BCC ha
 sottoscritto con la Regione Puglia rappresentata dell'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo e dal
 consigliere del Presidente Domenico De Santis e con le parti sociali in data 15/4/2020 un accordo per
 l'erogazione del servizio di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga)
 o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale, che prevede la liquidazione anticipata degli
 ammortizzatori sociali ai lavoratori di aziende in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.
- Al fine di porre in essere quanto sopra previsto con riferimento ai clienti delle banche Associate titolari di
 conto corrente e ai nuovi clienti titolari con accredito dello stipendio, le banche Associate alla
 Federazione BCC, per il tramite della stessa, hanno necessità di accedere alla piattaforma della Regione
 per verificare i dati dei beneficiari delle erogazioni (CIGD) rispetto a quelli dei propri clienti;
- Con il Protocollo di intesa cui il presente Accordo è allegato la Regione e la Federazione BCC definiscono le
 azioni di rispettiva competenza finalizzate a consentire l'accesso, sia digitale che fisico, a tale strumento di
 agevolazione in favore dei cittadini pugliesi in possesso dei requisiti ivi indicati.

ART. 1 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs.101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni di accesso al sistema della Regione per la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e per le altre informazioni necessarie alle attività di consultazione di cui al Protocollo d'intesa cui il presente Accordo è allegato, al fine di consentire ai clienti delle banche associate alla Federazione presenti sul territorio regionale che abbiano accredito dello stipendio sul conto corrente di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga), la Regione Puglia, in qualità di Titolare del trattamento, nomina il dott._______, rappresentante legale della Federazione Banche di Credito Cooperativo, quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR per lo svolgimento delle cennate attività.

ART. 2 - NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo d'intesa cui il presente Accordo è allegato, e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per consentire la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e le altre informazioni nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del D.Lgs.n. 101/2018 nonchè delle istruzioni di seguito definite.

Il trattamento in oggetto riguarda l'esecuzione delle attività strumentali, al fine di consentire ai clienti delle banche associate alla Federazione presenti sul territorio regionale che abbiano accredito dello stipendio sul conto corrente di poter accedere allo strumento di anticipazione sociale della Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o dell'assegno del Fondo Integrazione Salariale.

Il trattamento dei dati si riferisce a ciascuna delle seguenti attività: visione, consultazione, registrazione, raccolta, conservazione, distruzione.

ART. 3 - TIPO DI DATI PERSONALI E MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento ha ad oggetto dati personali comuni, che sono trattati con modalità automatizzata.

ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI

Cittadini aventi diritto alla Cassa Integrazione Guadagni (ordinaria o in deroga) o all'assegno del Fondo Integrazione Salariale.

ART. 5 - DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione alle attività oggetto del Protocollo d'intesa cu il presente Accordo , secondo quanto riportato per lo specifico trattamento dati nel Registro regionale dei Trattamenti a cura della competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro. Dopo il completamento del trattamento il Responsabile, sulla base delle istruzioni ricevute dal Titolare, dovrà restituire o cancellare i dati personali in questione.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Con riguardo ai dati personali oggetto del trattamento, il Responsabile accede ai data-base regionali per la verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti e per le altre informazioni necessarie all'attività di consultazione, attraverso la messa a disposizione da parte della Regione dei seguenti dati:

a) l'elenco delle aziende autorizzate, e dei relativi dipendenti, comprensivo dei corrispondenti codici fiscali coperti dal primo decreto di riparto delle risorse;



b) l'elenco delle aziende, e dei relativi dipendenti, che avranno successivamente copertura e verranno mano a mano autorizzate.

La Federazione a propria volta metterà a disposizione delle Banche associate il database e/o la password di accesso all'interfaccia web.

Il Responsabile è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori ed eventuali subresponsabili, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il Responsabile si impegna a consegnare, alla firma del presente Accordo, o comunque in un congruo termine, al Titolare il Disciplinare di comportamento degli autorizzati al trattamento coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Responsabile si impegna a:

- Non mettere in atto trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare ed oggetto del presente Accordo;
- Individuare e nominare per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento all'interno della propria struttura, garantendo che i predetti soggetti si impegnino alla riservatezza dei dati, all'adozione delle misure di sicurezza necessarie ed al rispetto dei principi generali di trattamento dei dati di cui al Capo II del GDPR;
- 3. Nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "Amministratore di sistema", in applicazione dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi e comunicandone al Titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
- 4. Collaborare alla eventuale redazione di *Data Protection Impact Assessment (DPIA)* per i trattamenti affidati;
- 5. Predisporre e trasmettere alla Regione, con cadenza bimestrale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di rendere e mantenere tali misure sempre adeguate ed aggiornate rispetto all'evoluzione delle minacce di violazione dei dati e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
- Assistere e garantire il Titolare del trattamento, nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nell'evasione delle richieste entro i tempi tassativamente previsti dal GDPR:
- 7. Assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e 22 del Regolamento UE: qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 8. Mettere in atto tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. In particolare, occorre assicurare:
 - a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;



- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- 9. Informare tempestivamente, e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni evento che possa rappresentare violazione di dati personali (cd. Data breach). Tale notifica è accompagnata da tutta la documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento di inquadrare alla luce del GDPR e valutare l'evento segnalato e, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi eventuali sub-Responsabili;
- 10. Garantire al Titolare l'accesso e la disponibilità permanente ai dati personali oggetto del trattamento, con formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi ed evitando il configurarsi di eventuali situazioni di lock in.
- 11. Mettere a disposizione del Titolare del trattamento, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di vigilanza realizzate, anche attraverso *audit*, ispezioni e verifiche periodiche durante tutta la durata del trattamento, dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 7 - SUB-RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Per le attività di pertinenza del Responsabile per cui quest'ultimo si avvalga di ulteriori soggetti, lo stesso è obbligato a nominare tali soggetti quali "Sub-Responsabili del trattamento", assicurandosi che essi presentino garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative appropriate, di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi ed alle esigenze del GDPR.

Il Responsabile in tal caso deve:

- a) Sottoporre a preventiva autorizzazione scritta del Titolare, o di un dirigente Designato al trattamento, qualsiasi affidamento ad eventuale sub-responsabile;
- b) Far rispettare al sub-Responsabile obblighi analoghi a quelli imposti al Responsabile del trattamento, riportati nello specifico atto di nomina. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare di tali inadempimenti. Il Titolare/Designato potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative adottate ed osservate dal sub-Responsabile, anche avvalendosi di soggetti terzi. Nell'ipotesi in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inapplicate, Il Titolare potrà chiedere la presentazione di garanzie sufficienti entro un termine congruo ed, in caso di mancato riscontro, chiedere la sostituzione del sub-Responsabile. All'esito delle verifiche, se risulti che le misure di sicurezza siano inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o che il sub-responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni ricevute, il Titolare diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo. In caso di mancato adeguamento, il Titolare potrà chiedere la sostituzione del sub-Responsabile.

Il Titolare del trattamento (Regione Puglia)

Il Responsabile del trattamento (Federazione BCC)